

SINTESI

Causa Sejdovic c. Italia – Grande Camera, sentenza 1° marzo 2006 (ricorso n. 56581/00).

Fatto. A seguito di ricorso proposto per violazione dell'art.6 CEDU (*diritto ad un equo processo*), in relazione a una condanna penale ritenuta lesiva dei diritti di difesa, veniva emanata da una Camera della Prima Sezione della Corte di Strasburgo la sentenza 10 novembre 2004. La fattispecie riguardava un soggetto il quale, inquisito su base testimoniale per omicidio e divenuto latitante a seguito di un mandato di arresto ineseguito per irreperibilità, non aveva partecipato alle udienze dibattimentali del procedimento penale. A seguito dell'impossibilità di notificare l'invito a nominare un difensore di fiducia, il ricorrente era stato difeso nel procedimento da un avvocato d'ufficio; successivamente alla condanna a 21 anni e 8 mesi di reclusione, il difensore d'ufficio aveva deciso di non interporre appello. Il ricorrente era stato quindi tratto in arresto in Germania e il Governo italiano ne aveva chiesto l'extradizione; le Autorità tedesche, preso atto che non risultava che l'interessato avesse avuto ufficialmente conoscenza delle accuse a lui rivolte, avevano rigettato la domanda di estradizione, motivando che l'ordinamento italiano non avrebbe garantito al ricorrente, con un sufficiente grado di certezza, la possibilità di riapertura del processo; l'interessato era stato quindi posto in libertà e aveva presentato ricorso alla Corte europea.

La sentenza del 10 novembre 2004 aveva constatato la violazione dell'art. 6 CEDU e aveva preso atto che la suddetta violazione conseguiva a una disfunzione dell'ordinamento italiano in materia di processo in contumacia; aveva quindi affermato l'obbligo dell'Italia di garantire, con opportune misure, la tutela del diritto del contumace ad avere un giusto processo, laddove manchi la prova che questi fosse a conoscenza del processo stesso o che ad esso si fosse volontariamente sottratto; aveva inoltre dichiarato che la constatazione dell'intervenuta violazione rappresentava una sufficiente soddisfazione equitativa del danno morale sofferto; aveva infine posto a carico dell'Italia il versamento, a favore del ricorrente, di 6.000,16 euro per spese di giudizio, con interessi.

Il 7 febbraio 2005, il Governo italiano chiedeva il rinvio della causa Sejdovic c. Italia alla Grande Camera, istanza accolta il 30 marzo 2005. Nel giudizio è intervenuto, in qualità di terzo, ai sensi dell'art. 36 CEDU, il governo slovacco.

Decisione. La Corte ha ricordato che ogni soggetto condannato in un procedimento in cui è assente ha il diritto di ottenere che, di nuovo, venga giudicato sul merito dell'accusa dopo essere stato ascoltato, a meno che non sia stato accertato che abbia rinunciato al diritto di comparire e di difendersi. La Corte non ha accolto la tesi del Governo italiano secondo la quale il ricorrente non aveva diritto al rinnovamento del processo, poiché aveva tentato di sottrarsi alla giustizia. Tale tesi non è stata ritenuta condivisibile poiché fondata solo sull'elemento dell'assenza dell'imputato dal luogo di residenza abituale, assenza vista alla luce delle prove a carico nel presupposto che il ricorrente fosse coinvolto o responsabile del reato. Ciò, ad avviso della Corte, contrasta con la presunzione di innocenza: infatti, l'accertamento della colpevolezza dell'imputato costituisce l'obiettivo del procedimento penale, procedimento che, nella fattispecie, all'epoca dell'assenza dell'imputato, si trovava alla fase delle indagini preliminari. Pertanto, ad avviso della Corte, non si poteva ritenere dimostrato che il ricorrente avesse avuto una sufficiente conoscenza delle imputazioni a suo carico, né si poteva concludere nel senso che questi avesse cercato di sottrarsi alla giustizia o che avesse rinunciato in modo non equivoco al suo diritto di comparire in udienza. Quanto al punto di valutare se il diritto italiano offriva al ricorrente la possibilità di ottenere il rinnovo del processo, la Corte ha ritenuto il ricorso previsto dall'art. 670 c.p.p., in materia di incidente di esecuzione. Quanto al mezzo che il ricorrente avrebbe potuto esperire ai sensi dell'art. 175 c.p.p., nel testo vigente all'epoca dei fatti, la Corte ha ritenuto che anch'esso non potesse andare a buon fine e che urtasse contro ostacoli oggettivi, quali l'obbligo di provare che il ricorrente

non si era volontariamente rifiutato di conoscere gli atti del procedimento e che non aveva cercato di sottrarsi alla giustizia.

Perciò la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse avuto la possibilità di ottenere il rinnovamento del processo nel rispetto del suo diritto alla difesa e, pertanto, ha constatato la violazione dell'art. 6 CEDU.

Con riferimento all'art. 46 CEDU - vale a dire alle misure per la riparazione del pregiudizio sofferto dal ricorrente - la Corte ha notato, riferendosi a misure di carattere generale, che la violazione del diritto del ricorrente ad un equo processo derivava da un problema proprio della legislazione italiana riferito all'istituto del processo in contumacia; problema risultante dalle previsioni dell'art. 175 c.p.p. relative ai presupposti per la richiesta di restituzione in termini e vigenti all'epoca dei fatti. Ad avviso della Corte si poteva riscontrare nell'ordinamento giuridico italiano una lacuna in conseguenza della quale ogni soggetto condannato in contumacia, non essendo stato informato in modo effettivo delle imputazioni a suo carico, risultava privato del diritto ad un nuovo processo. Tuttavia la Grande Camera ha rilevato che, successivamente allo svolgimento del processo a carico del sig. Séjdovic, è stata adottata la legge n. 60 del 2005 che ha modificato il citato art. 175 c.p.p.. Nonostante tale rilievo, la Corte ha ritenuto prematuro, in assenza di orientamenti giurisprudenziali nazionali in merito, soffermarsi sulla questione della valutazione della conformità di tale riforma legislativa agli scopi della Convenzione¹. Né la Corte ha ritenuto necessario indicare le misure generali a livello nazionale che sarebbero necessarie ai fini dell'esecuzione della sentenza, ma ha ricordato la propria giurisprudenza secondo la quale, quando un soggetto, come nella fattispecie, è stato condannato in seguito ad un processo per il quale sono state riscontrate violazioni nell'art. 6 della Convenzione, lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a domanda dell'interessato, rappresenta, in linea di principio, un mezzo appropriato per riparare la violazione constatata.

In merito alle misure individuali in favore del ricorrente, la Corte ha ritenuto che la constatazione della violazione rappresenti una sufficiente soddisfazione equitativa del danno morale sofferto per il ricorrente al quale ha concesso, a carico dello Stato italiano, di 8.000 euro per spese di giudizio, con interessi.

¹ Argomentazione già adottata dalla Corte nella sentenza R.R. c. Italia del 9 giugno 2005.